



MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO MODALITÀ OPERATIVE PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AZIONISTI CHE INTENDANO USUFRUIRE DELLA MAGGIORAZIONE DEL VOTO

Premessa

Gli artt. 9-bis, 9-ter e 9-quater dello Statuto di Diasorin S.p.A. (la “Società”) disciplinano l’istituto del voto maggiorato ai sensi dell’art. 127-quinquies D.Lgs. 58/1998 (“TUF”).

In particolare, l’art. 9-bis dello Statuto sociale disciplina le condizioni affinché maturi la maggiorazione del diritto di voto stabilendo altresì che la stessa si consegue solo previa iscrizione nell’apposito elenco istituito dalla Società ai sensi del citato art. 127-quinquies TUF e dell’art. 9-quater dello Statuto (l’“**Elenco Speciale**”).

Ai sensi di legge e di Statuto è altresì previsto che:

- per ogni azione la cui titolarità - in virtù di un diritto reale legittimante l’esercizio del diritto di voto (*i.e.*, piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) - risulti essere ininterrotta per un periodo di 24 mesi decorrenti dall’iscrizione nell’Elenco Speciale (il “**Periodo**”), siano attribuiti due voti;
- è attribuito un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di 12 (dodici) mesi successivo alla maturazione del Periodo (il “**Periodo Aggiuntivo**”) a ciascuna azione appartenuta in forza di un diritto reale legittimante al medesimo soggetto iscritto nell’Elenco Speciale, fino a un massimo complessivo di 10 (dieci) voti per azione;
- **per gli aventi diritto che alla data del 3 marzo 2025** - data di iscrizione al registro delle imprese della deliberazione dell’Assemblea straordinaria del 28 febbraio 2025, con la quale è stato emendato l’art. 9-bis dello Statuto sociale, introducendo la maturazione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni Periodo Aggiuntivo (la “**Data di Iscrizione Delibera Assemblea Straordinaria**”) – **avevano già maturato il beneficio del voto maggiorato doppio e risultavano iscritti nell’Elenco Speciale**, il primo Periodo Aggiuntivo per la maturazione degli ulteriori voti decorre dalla Data di Iscrizione Delibera Assemblea Straordinaria.

Nel presente documento si illustrano le modalità operative per ottenere l’iscrizione nell’Elenco Speciale da parte degli azionisti che intendano usufruire della maggiorazione del voto, nel rispetto della vigente disciplina di legge, regolamentare e statutaria.

Si richiamano in particolare, oltre all’art. 127-quinquies TUF, ed agli artt. 9-bis, 9-ter e 9-quater dello Statuto sociale, le disposizioni di cui al Provvedimento unico sul post-trading di Consob e Banca d’Italia del 13 agosto 2018 (“*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata*”) (il “**Regolamento Congiunto**”), da intendersi qui richiamate per quanto necessario.

Per tutto quanto non disposto nel presente documento, si rinvia alla disciplina di legge, regolamentare e statutaria *pro tempore* vigente.

Per quesiti di natura tecnica o operativa, è possibile inviare una mail a affarisocietari@diasorin.it.

Il testo dello Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società <https://int.diasorin.com/> nella sezione Gruppo/Governance/Documenti sulla Governance/Statuto.

Iscrizione nell'Elenco Speciale

L'azionista che intenda richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, per tutte o anche solo per parte delle azioni possedute, deve formulare apposita istanza all'intermediario che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni ai sensi della normativa vigente (l'"**Intermediario**"), a mezzo di apposito modulo pubblicato sul sito internet della Società <https://int.diasorin.com/> nella sezione Gruppo/Governance/Assetti Proprietari/Voto maggiorato (la "**Richiesta di Iscrizione**").

L'Intermediario inoltra la Richiesta di Iscrizione, debitamente compilata e sottoscritta, alla Società, unitamente alla comunicazione dal medesimo rilasciata in conformità all'art. 44, commi 1 e 2, del Regolamento attestante il possesso azionario e contenente clausola "fino a revoca", nonché le informazioni di cui all'art. 41, comma 2, del Regolamento Congiunto (la "**Comunicazione**"), a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: registerservices@pec.euronext.com e affarisocietari.pec@legal.diasorin.it.

La Richiesta di Iscrizione, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'art. 93 TUF.

La Società, ai sensi dell'art. 9-*quater* dello Statuto sociale, ricevuta la Richiesta di Iscrizione, unitamente alla Comunicazione, e verificata la completezza della dichiarazione, nonché la legittimazione alla richiesta, provvede all'iscrizione nell'Elenco Speciale entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro il giorno di mercato aperto successivo alla data indicata all'art. 83-*sexies*, comma 2, TUF (la "**Record Date**"), secondo quanto previsto dagli articoli 9-*bis* e 9-*ter* dello Statuto sociale, dando riscontro della suddetta iscrizione all'Intermediario a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dall'Intermediario alla Società. Con le stesse modalità ed entro i medesimi termini la Società comunica l'eventuale mancata iscrizione o, a seconda dei casi, il mancato conseguimento della maggiorazione, per gli adempimenti conseguenti, esplicitando la motivazione dell'eventuale diniego.

Le richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute alla Società con modalità diverse da quelle sopra indicate (incluse le richieste pervenute direttamente dagli azionisti) si intenderanno come non pervenute.

Comunicazione di perdita del diritto

Successivamente all'iscrizione, l'azionista iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'Intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare alla Società – entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla Record Date – ogni circostanza o vicenda che faccia venir meno i presupposti per la maggiorazione del voto o che incida sulla sua titolarità, ai sensi delle disposizioni vigenti e dello Statuto sociale, a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: registerservices@pec.euronext.com e affarisocietari.pec@legal.diasorin.it.

Conseguimento della maggiorazione del diritto di voto

Decorso il Periodo, ovvero ogni Periodo Aggiuntivo dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale, a condizione che non siano venuti meno i relativi presupposti, ciascuna azione per la quale è stata effettuata l'iscrizione consegnerà automaticamente, salvo rinuncia dell'azionista (come *infra* precisato), la maggiorazione del voto, fino a un massimo complessivo di 10 (dieci) voti per azione.

La maggiorazione del voto si consegue con effetto dalla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste per la maggiorazione del diritto di voto; (ii) la data della Record Date ai fini della partecipazione all'Assemblea successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste per la maggiorazione del diritto di voto.

Nei medesimi termini di cui sopra la Società provvede ad aggiornare l'Elenco Speciale ex art. 9-*quater* dello Statuto precisando, nel caso di voto incrementale, l'entità dell'incremento del voto nell'apposita sezione dell'Elenco Speciale.

Decorso il Periodo, l'Intermediario provvederà a mutare l'ISIN delle azioni per le quali sia stata conseguita la maggiorazione del diritto di voto in IT0003492391.

Rinuncia dell'Azionista e comunicazione di revoca

L'azionista può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, alla maggiorazione del voto per le azioni detenute, dandone comunicazione all'Intermediario che provvederà ad inoltrare la comunicazione di revoca (totale o parziale) dell'iscrizione nell'Elenco Speciale ex art. 44, comma 6, del Regolamento Congiunto alla Società con le modalità sopra descritte, entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui il titolare si sia avvalso della facoltà di rinuncia e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla Record Date.